



COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA)

nr. 5 del 05/02/2011

Settore Tecnico\Attività economiche e polizia amministrativa

Oggetto: DISCIPLINA APERTURA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";
VISTA la Legge Regionale 05 luglio 1999, n. 14, "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 114/98";
VISTI i Criteri di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, approvati con deliberazione di Consiglio Regionale 23 settembre 1999, n. 1253 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. 114/98";
VISTE le disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvate con deliberazione di Consiglio Regionale 26 luglio 1999, n. 1368;
VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 11 febbraio 2002, n. 5;
VISTA Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
VISTA la legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
VISTE le direttive per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvate con deliberazione di Giunta Regionale 27 ottobre 2004, n. 2209;
VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo";
VISTA la Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19, "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica";
VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 20;
VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 21;
VISTO il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 28 dicembre 1999, n. 496, "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
VISTI i criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi del punto 9.1 della DCR 355/2002;
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di taxi e di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 (nove) posti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 23 marzo 2004, n. 13;
VISTA la Legge 28 luglio 2004, n° 16, "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità";
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 25.06.2007, n° 916, "Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classifica delle strutture ricettive alberghiere";
VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, e la Legge Regionale 28.04.1984, n. 21, "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

ARTICOLO 1 DETERMINAZIONE PERIODI STAGIONALI E ZONE DEL TERRITORIO

1) Nel territorio del Comune di Gatteo, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici ed in genere delle attività commerciali e di servizi, sono regolamentati dalla presente ordinanza, salvo diverse disposizioni normative, in relazione a due periodi stagionali:

- a) Periodo Estivo: periodo in cui è in vigore l'ora legale.
- b) Periodo Invernale: periodo in cui è in vigore l'ora solare.

2) Il territorio comunale è suddiviso in due zone così distinte:

- a) Zona Turistica: compresa tra la Strada Statale n. 16 Adriatica ed il mare.
- b) Restante Parte Del Territorio.

ARTICOLO 2 ATTIVITÀ MISTE

1) Per attività mista si intende l'esercizio in cui vengono svolte due o più attività congiuntamente.

2) In linea generale i titolari delle attività di vendita di natura mista hanno l'obbligo di osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito per l'attività prevalente. La prevalenza viene accertata dal Comune sulla base del criterio del maggior volume di affari.

3) Gli esercizi di vendita al dettaglio su area privata soggetti alla comunicazione/autorizzazione, di cui al D.Lgs. 114/98, devono sospendere la vendita nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura anche qualora restino aperti per lo svolgimento di eventuali attività artigianali, vendita di generi di monopolio, somministrazione di alimenti e bevande o altre attività.

ARTICOLO 3 ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

1) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

2) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

3) I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovino all'interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio restino chiuse.

4) I titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono liberamente decidere se effettuare o meno la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, dandone preventiva comunicazione al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

5) Salvo quanto disposto ai successivi punti 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

6) Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n° 2164 del 27.12.2007, i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio devono in ogni caso osservare l'obbligo della chiusura domenicale o festiva di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs 114/98, nei giorni del 1 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto (assunzione), 1 novembre (ognissanti), 25 e 26 dicembre.

7) Nella zona turistica durante il periodo estivo, come definiti dal precedente articolo 1, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della

Ordinanza del Sindaco

chiusura domenicale e festiva, dandone preventiva comunicazione al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

8) Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, con particolare riguardo agli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, il Sindaco può predisporre turni di apertura obbligatori.

9) In caso di due o più festività consecutive gli esercenti appartenenti al settore alimentare hanno facoltà di praticare l'apertura mattutina, che non potrà comunque prolungarsi oltre le ore 13,00, in una delle due o più giornate consecutive di festività.

10) Le rivendite di giornali e riviste, le rivendite di generi di monopolio e gli esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo qualora le attività di vendita di tali prodotti siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, durante tutto l'anno, determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

11) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) Farmacie qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.
- b) Esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e ai complessi turistici alberghieri;
- c) Esercizi di vendita al dettaglio situati all'interno della stazione ferroviaria;
- d) Esercizi di vendita al dettaglio all'interno di sale cinematografiche;
- e) Attività artigianali in genere.

12) La chiusura temporanea degli esercizi per la vendita al dettaglio deve essere resa nota al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

13) In base alle esigenze degli esercenti può essere autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente ad un limitato numero di esercizi di vicinato. La deroga può riguardare sia la prescrizione relativa alla fascia oraria, sia la prescrizione relativa al limite delle tredici ore giornaliere o a entrambe.

14) La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni sugli orari concernenti gli esercizi di vicinato; la vendita mediante apparecchi automatici effettuata congiuntamente alla vendita in altre attività principali, segue le disposizioni dell'attività principale.

ARTICOLO 4 FARMACIE

1) Il presente articolo disciplina l'orario delle Farmacie, per quanto concerne esclusivamente la vendita di prodotti farmaceutici, specialità medicinali e dispositivi medici.

2) Nei giorni feriali le farmacie, rurali o uniche, che non siano in servizio di turno, restano aperte per una durata non inferiore a 36 (trentasei) ore diurne settimanali.

3) Nel rispetto del limite minimo fissato al punto 2, i gestori di farmacie possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio in tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 (sette) alle ore 22,00 (ventidue), non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.

Ordinanza del Sindaco

- 4) L'esercente è tenuto a comunicare l'orario praticato al Comune. Fatte salve le comprovate esigenze riconosciute dal Comune, gli orari di apertura determinati e comunicati non possono essere modificati entro sei mesi dall'ultima comunicazione.
- 5) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. L'esercente è tenuto altresì a comunicare gli orari prescelti all'Ordine dei Farmacisti, alla Federfarma, e al Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale della Ausl di Cesena.
- 6) I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovino all'interno della farmacia possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio restino chiuse.
- 7) Salvo quanto disposto ai successivi punti 7 e 8 del presente articolo le farmacie, non di turno, osservano la chiusura domenicale e festiva.
- 8) La determinazione della giornata di riposo infrasettimanale nonché dei turni obbligatori di apertura notturna, domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali viene rimandata, ad apposito provvedimenti predisposto annualmente dell'Azienda U.S.L. di Cesena.
- 9) Nella zona turistica durante il periodo estivo, come definito dal precedente articolo 1, gli esercenti possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, dandone preventiva comunicazione al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 5 VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

- 1) Gli imprenditori agricoli che intendono vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda in prossimità del fondo, possono esercitare l'attività di vendita al dettaglio dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
- 2) Gli imprenditori agricoli che intendono vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda su aree pubbliche in forma itinerante, possono esercitare l'attività di vendita al dettaglio dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
- 3) La vendita su aree pubbliche da parte dei produttori agricoli è comunque vietata:
 - a) nel centro storico (via Garibaldi, Piazza Vesi, via Roma);
 - b) in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati;
 - c) nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie: autostrade; strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento;
 - d) nella Zona Turistica durante il periodo estivo.
- 4) Gli imprenditori agricoli che intendono vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda su aree pubbliche con posteggio, seguono, in materia di orari, le stesse disposizioni previste per gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posteggio.

ARTICOLO 6 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) L'orario di svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante, non può avere inizio prima delle ore 4,00 e la fascia oraria di vendita non può essere inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate.
- 2) Orario Mercato Estivo del Lunedì di Gatteo A Mare:
svolgimento il lunedì dal 1 Maggio al 30 Settembre;
dalle ore 6,00 alle ore 7,30 scarico e preparazione banco;
dalle ore 7,30 alle ore 13,00 orario di vendita;

Ordinanza del Sindaco

dalle ore 13,00 alle ore 14,00 ricarica merce e smontaggio banco.

3) Orario Mercato Invernale del Lunedì di Gatteo A Mare:

svolgimento il lunedì dal 1 Ottobre al 30 Aprile;

dalle ore 6,30 alle ore 7,30 scarico e preparazione banco;

dalle ore 7,30 alle ore 12,30 orario di vendita;

dalle ore 12,30 alle ore 13,30 ricarica merce e smontaggio banco.

4) Orario Mercato Serale Estivo di Gatteo A Mare:

svolgimento il martedì e il venerdì dal 01 Maggio al 30 Settembre;

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 scarico e preparazione banco;

dalle ore 18,30 alle ore 23,30 orario di vendita;

dalle ore 23,30 alle ore 24,00 ricarica merce e smontaggio banco.

5) Orario Mercato Annuale di Gatteo:

svolgimento il giovedì dal 01 Gennaio al 31 Dicembre;

dalle ore 6,30 alle ore 7,30 scarico e preparazione banco;

dalle ore 7,30 alle ore 12,30 orario di vendita;

dalle ore 12,30 alle ore 13,30 ricarica merce e smontaggio banco.

6) Orario Mercato Annuale di S. Angelo di Gatteo:

svolgimento il mercoledì dal 01 Gennaio al 31 Dicembre;

dalle ore 6,30 alle ore 7,30 scarico e preparazione banco;

dalle ore 7,30 alle ore 12,30 orario di vendita;

dalle ore 12,30 alle ore 13,30 ricarica merce e smontaggio banco.

7) La coincidenza di una festività con il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato non comporta il divieto di svolgimento. In caso di richiesta da parte della maggioranza degli operatori può essere autorizzato lo spostamento o l'annullamento della giornata di svolgimento del mercato.

8) L'orario delle fiere dovrà essere determinato nell'ambito dell'atto della loro istituzione o comunque con un apposito provvedimento.

9) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante potrà essere svolto dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

10) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è comunque vietato:

a) nel centro storico (via Garibaldi, Piazza Vesi, via Roma);

b) in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati;

c) nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie: autostrade; strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento;

d) nella Zona Turistica durante il periodo estivo.

ARTICOLO 7 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1) Nell'intero territorio comunale, per tutto l'anno, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per quelli indicati al comma 5 dell'articolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n° 14, dovranno svolgere un'attività giornaliera minima di 6 ore e massima di 23 ore.

2) Gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto del monte ore giornaliero minimo e massimo stabilito al punto 1.

Ordinanza del Sindaco

- 3) Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare, almeno 3 giorni prima, l'orario prescelto all'Ufficio Attività Economiche e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
- 4) Per tutto il periodo dell'anno è consentito, all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prefissato, in ogni caso non potrà essere superato l'orario massimo di attività di 23 ore giornaliere.
- 5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate all'articolo 4, comma 5 lettera a), b), c), d), e), f) e g), della Legge Regionale 14/2003.
- 6) Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 4, comma 5 lettera a), b), c), d), e), f) e g), della Legge Regionale 14/2003, gli esercizi dovranno osservare l'apertura limitatamente ai giorni e alle ore in cui viene svolta l'attività principale (spettacolo, trattenimento e svago ed esercizi similari, aree di servizio, impianti stradali di distribuzione di carburanti, grandi strutture di vendita al dettaglio, mense aziendali, attività agrituristiche e similari).
- 7) Il Sindaco può fissare, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, turni obbligatori di apertura al fine di assicurare al pubblico idonei livelli di servizio.
- 8) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, siti su area demaniale pubblica o privata, pubblici quindi non congiunti a stabilimento balneare, la chiusura dovrà avvenire entro e non oltre le ore 01,00, in quanto con apposita Ordinanza Sindacale è stato stabilito il divieto di accesso in spiaggia dalle ore 01,00 alle ore 05,00.
- 9) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, siti su area demaniale pubblica o privata, in cui l'attività è congiunta a stabilimenti balneari la chiusura dovrà avvenire entro e non oltre le ore 21,00 in quanto sono soggetti al rispetto dei medesimi orari della dell'attività principale. Nelle serate in cui si svolgono spettacoli pirotecnici, feste, fiere o sagre, l'orario di apertura degli esercizi pubblici siti su area demaniale, pubblica o privata, può essere protratto fino alle ore 24,00 mediante apposito provvedimento del Sindaco.
- 10) Per gli esercizi che svolgono attività limitatamente alle ore serali e notturne, viene stabilito un orario di attività minimo di 6 ore ed uno massimo di 14 ore, da effettuarsi tra le ore 17.00 e le ore 07.00. La scelta effettuata dall'esercente di limitare l'attività alle ore serali e notturne è vincolata per l'intero anno solare.
- 11) Non sono previste limitazioni all'orario di attività l'ultimo giorno dell'anno, l'ultimo giovedì e martedì di carnevale e il 14 agosto. In altre particolari occasioni il Sindaco potrà concedere deroghe generalizzate all'orario di attività.
- 12) La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere resa nota al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Se la chiusura temporanea è di durata superiore a 30 giorni consecutivi, gli esercenti hanno l'obbligo di comunicarla, almeno 3 giorni prima, all'Ufficio Attività Economiche.
- 13) L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di strutture ricettive alberghiere, durante l'orario di apertura, abilita:
 - a) all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti sonori in genere per la diffusione sonora e di immagini;
 - b) alla pratica del gioco lecito delle carte;
 - c) all'uso, in seguito a denuncia di inizio attività, di un biliardo, un ping-pong, un calcio balilla e altri giochi leciti meccanici come scacchi, giochi di società e simili;

Ordinanza del Sindaco

d) all'uso, in seguito a denuncia di inizio attività, in numero massimo di 3, di giochi leciti di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S..

14) Gli apparecchi da gioco leciti, elettronici e/o meccanici, installati presso pubblici esercizi, per il loro utilizzo osservano l'orario di apertura del pubblico esercizio in cui sono installati.

15) L'attività temporanea di somministrazione svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, è soggetta al rispetto dei medesimi orari della manifestazione principale.

ARTICOLO 8

INTRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO IN PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI

1) Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

2) È esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diversi da quelli di al presente articolo, salvo che:

a) l'esercente sia munito di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s.;

b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s..

3) L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve essere a supporto dell'attività principale e comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 4).

4) Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone: e' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale: e' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito l'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi: e' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento l'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art.

Ordinanza del Sindaco

16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento l'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento, non può superare i limiti e le modalità previsti con apposita ordinanza sindacale.

5) Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai punti precedenti, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

6) Le attività di cui al punto 5, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

7) E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza.

8) In materia di inquinamento acustico si deve rispettare quanto disposto dalla legge 26.10.1995, n. 447, dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e la deliberazione della giunta regionale Emilia Romagna 21.01.2002, n° 45.

9) Il gestore di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, di una strutture ricettive alberghiere, o di uno stabilimento balneare, che intende svolgere piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione di Giunta regione Emilia Romagna 14.04.2004 n. 673 e dell'art. 10 comma 1, della Legge Regionale n. 15 del 2001, devono predisporre e tenere a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione di "previsione di impatto acustico" redatta da tecnico abilitato. È fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la verifica acustica sperimentale a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

10) L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande abilita allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali, in numero massimo di ventiquattro all'anno, di durata non superiore alle quattro ore e termine entro le ore ventiquattro. In deroga al limite numerico sopra fissato è possibile svolgere piccoli trattenimenti musicali, riservati ai soli clienti, alternativamente nella giornata del 14 agosto o del 15 agosto e nella serata della "notte rosa".

11) L'autorizzazione comunale per le strutture ricettive alberghiere e per gli stabilimenti balneari abilita, in numero massimo di tre volte al mese, allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali, previa comunicazione scritta presentata almeno tre giorni prima al protocollo comunale. In deroga al limite numerico sopra fissato è possibile svolgere piccoli trattenimenti musicali, riservati ai soli clienti, alternativamente nella giornata del 14 agosto o del 15 agosto.

12) Il gestore di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, di una strutture ricettive alberghiere, o di uno stabilimento balneare, che intende svolgere piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, è tenuto a comunicare almeno tre giorni prima, all'Ufficio Attività Economiche, la data di svolgimento della sopracitata attività.

13) In occasione a particolari eventi, ricorrenze, anniversari e altre circostanze speciali, i gestore di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di autorizzazioni per strutture ricettive alberghiere e stabilimenti balneari che svolgono piccoli trattenimenti musicali con

Ordinanza del Sindaco

le modalità definite ai punti precedenti, possono essere esentati, in numero massimo di due volte in un anno, dalla presentazione della documentazione di "previsione di impatto acustico" mediante apposito provvedimento del Sindaco emesso a seguito di motivata istanza.

14) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le strutture ricettive alberghiere siti nelle immediate vicinanze di Piazza Della Libertà, non possono svolgere trattenimenti musicali o altre attività che producano emissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno, nelle giornate in cui siano previste iniziative organizzate/patrociate dall'Amministrazione Comunale nella stessa Piazza Della Libertà. L'Ufficio Turistico provvederà annualmente a predisporre il calendario delle sopra citate iniziative.

15) L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e per gli stabilimenti balneari abilita inoltre all'installazione e all'uso, per i soli clienti, di apparecchi radiotelevisivi ed impianti sonori in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempre che non prevedano la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi e i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo.

16) L'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi ed impianti sonori per la diffusione sonora e di immagini, negli esercizi di cui al punto precedente, deve essere svolto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia e nel rispetto del limite di orario che è fissato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00.

ARTICOLO 9 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI, FESTE, SAGRE E SIMILI

1) L'orario nel quale è consentito svolgere, su aree pubbliche o private, manifestazioni occasionali, feste, sagre o altre attività similari è fissato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

2) Qualora la manifestazione occasionale, festa, sagra o altra attività similare si svolga all'aperto o in locali idonei, senza la diffusione di emissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno, il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario di svolgimento fino alle ore 3,00.

3) In ragione della particolare localizzazione dell'area e delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali, il Sindaco può limitare l'orario di svolgimento della manifestazione occasionale o altra attività similare.

4) Il rilascio dell'autorizzazione per manifestazione occasionale, festa, sagra o altra attività similare è subordinato alla predisposizione e presentazione, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione di Giunta regione Emilia Romagna 14.04.2004 n. 673 e dell'art. 10 comma 1, della Legge Regionale n. 15 del 2001, della "previsione di impatto acustico" redatta da tecnico abilitato.

ARTICOLO 10 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI (pasticcerie, rosticcerie, gelaterie ed altre attività similari)

1) Gli esercenti che svolgono l'attività di produzione e vendita di prodotti alimentari (rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, panificazione, yogurteria, gastronomia, pasta fresca, e simili), non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 01,00.

2) I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovino all'interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio restino chiuse.

Ordinanza del Sindaco

3) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4) Nella sola zona turistica durante il periodo estivo, come definiti all'articolo 1, gli esercenti attività artigianali possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura nel rispetto del limite massimo di 23 ore giornaliere.

5) Le attività artigianali per la produzione e la vendita di prodotti alimentari congiunta ad altra attività, soggetta alla chiusura domenicale e festiva, possono derogare a tale obbligo purché dispongano di un laboratorio di produzione, la merce sia ivi prodotta, e venga esposto nei locali di vendita un cartello, ben visibile al pubblico, indicante che nei giorni festivi e domenicali è vietata la vendita di generi diversi da quelli dell'attività artigianale in oggetto.

ARTICOLO 11 BARBIERI PARRUCCHIERI ESTETISTE ED ATTIVITÀ SIMILI

1) L'orario massimo di apertura al pubblico per le attività di barbiere, parrucchiere, estetiste ed attività affini è fissato dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

2) Gli esercenti possono, dal martedì al sabato, liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere, estetiste ed attività affini, nel rispetto dell'orario massimo di apertura stabilito al punto 1.

3) Gli esercenti sono tenuti al rispetto dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

4) Nel periodo compreso tra 01 dicembre e il 06 gennaio, nella settimana di Carnevale, nelle giornate del 14 febbraio, 8 e 19 marzo, 10 e 15 agosto, 1 e 2 novembre gli esercenti possono sospendere la chiusura domenicale e festiva.

5) Nella zona turistica, durante il periodo estivo, gli esercenti possono protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 24,00 nonché derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

6) Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 12 STABILIMENTI BALNEARI

1) La durata della stagione balneare nonché l'orario minimo di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari, viene determinato annualmente dall'apposita Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna.

2) L'orario massimo di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e degli esercizi pubblici annessi è fissato dalle ore 6,00 alle ore 21,00.

3) Nelle 3 serate al mese in cui, ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo 9, è possibile svolgere piccoli intrattenimenti musicali per i soli clienti, l'orario di apertura degli esercizi pubblici annessi agli stabilimenti balneari può essere protratto fino alle ore 24,00.

4) Nelle serate in cui si svolgono spettacoli pirotecnici, manifestazioni temporanee, feste, fiere, sagre o in altre particolari occasioni, l'orario di apertura degli esercizi pubblici annessi agli stabilimenti balneari può essere protratto fino alle ore 24,00 mediante apposito provvedimento del Sindaco.

Ordinanza del Sindaco

5) Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

6) La licenza di stabilimento balneare, durante l'orario di apertura, abilita:

- a) all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti sonori in genere per la diffusione sonora e di immagini;
- b) alla pratica del gioco lecito delle carte;
- c) all'uso, in seguito a denuncia di inizio attività, di un biliardo, un ping-pong, un calcio balilla e altri giochi leciti meccanici come scacchi, giochi di società e simili;
- d) all'uso, in seguito a denuncia di inizio attività, in numero massimo di 3, di giochi leciti di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S..

ARTICOLO 13

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL'ARIA APERTA E EXTRALBEGHIERE

1) I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali:

- a) Apertura Annuale: si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare.
- b) Apertura Stagionale: si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2) Il titolare o i gestore di strutture ricettive comunica, all'Ufficio Attività Economiche, entro il 30 settembre i periodi di apertura e chiusura relativi all'anno successivo. Eventuali chiusure o aperture straordinarie della struttura, rispetto ai periodi di apertura comunicati, devono essere preventivamente all'Ufficio Attività Economiche e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare.

3) In caso di strutture aperte dopo il 15 ottobre e aperte prima del 15 aprile è necessaria l'esistenza di un impianto di riscaldamento per le sale comuni e le camere/appartamenti utilizzate. L'obbligo dell'esistenza in un impianto di riscaldamento è esteso anche ai periodi dal 01 ottobre al 15 ottobre e dal 01 aprile a 15 aprile ove il Sindaci, in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse, preveda la possibilità di accensione dell'impianto di riscaldamento nei sopra citati periodi.

ARTICOLO 14

SALE ATTRAZIONI

1) Durante il periodo estivo l'orario di apertura e di chiusura al pubblico delle sale attrazioni è fissato dalle ore 9,00 alle ore 1,00. Il sabato e prefestivi tale orario potrà essere protratto alle ore 2,00.

2) Durante il periodo invernale l'orario di apertura e di chiusura al pubblico delle sale attrazioni è fissato dalle ore 9,00 alle ore 24,00. Il sabato e prefestivi tale orario potrà essere protratto alle ore 1,00.

3) Nelle ore comprese tra le 13,00 e le 16,00 nonché tra le 24,00 e l'orario di chiusura, è consentito l'uso di apparecchi da gioco leciti, elettronici e/o meccanici, a condizione che non determinino emissioni sonore nell'ambiente abitativo e/o esterno.

4) Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 15

SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI E SIMILI

Ordinanza del Sindaco

- 1) L'orario massimo di apertura al pubblico delle sale da ballo, discoteche, dancing e attività similari è fissato dalle ore 16,00 alle ore 3,00.
- 2) Gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura della sala da ballo o altra attività simile, nel rispetto dell'orario massimo di apertura stabilito al punto 1.
- 3) In ragione della loro particolare localizzazione e delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali, il Sindaco può limitare l'orario massimo di apertura delle sale da ballo o altra attività simile.
- 4) Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 16 PISCINE PUBBLICHE

- 1) L'orario massimo di apertura al pubblico delle piscine pubbliche è fissato dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
- 2) Gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura delle piscine pubbliche, nel rispetto dell'orario massimo di apertura stabilito al punto 1.
- 3) In ragione della loro particolare localizzazione e delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali, il Sindaco può limitare l'orario massimo di apertura delle piscine pubbliche.
- 4) Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 17 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

- 1) L'orario di apertura, con presenza del gestore, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è di 52 ore, dal lunedì alla domenica.
- 2) Nel rispetto dell'orario previsto al comma 1, i gestori determinano il proprio orario di apertura ottemperando ai seguenti criteri:
 - a) apertura non prima delle ore 5,00;
 - b) chiusura non dopo le 22,00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno;
 - c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
 - d) possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o per parte dell'orario giornaliero;
 - e) le fasce di apertura devono essere garantite dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato non festivi, fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura di cui al precedente punto c).
- 3) I gestori devono comunicare gli orari e le giornate di apertura al Comune. Fatte salve comprovate esigenze riconosciute, gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati entro tre mesi dall'ultima comunicazione.
- 4) Gli impianti di metano e di gas petroli liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati al punto precedente.
- 5) Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. La presenza del gestore deve essere garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi e infrasettimanali.

Ordinanza del Sindaco

6) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore. Mentre gli impianti provvisti di apparecchiatura post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente articolo.

7) L'Amministrazione comunale può autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni nei seguenti casi:

- a) per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- b) per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

8) La determinazione dei turni obbligatori di apertura domenicali e nei giorni festivi infrasettimanali viene fissata annualmente mediante apposita Ordinanza Sindacale.

9) Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

10) Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

ARTICOLO 18 SPETTACOLO VIAGGIANTE, DA STRADA, CIRCHI, E SIMILI

1) L'orario nel quale è consentito svolgere, su aree pubbliche o private, attività di spettacolo viaggiante, circensi, spettacoli da strada ed altre attività similari è fissato dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

2) L'autorizzazione comunale per l'esercizio in oggetto abilita, anche, l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti sonori in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempre che non prevedano la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

3) In ragione della particolare localizzazione dell'area e delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali, il Sindaco può limitare l'orario di svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, circensi, spettacoli da strada ed altre attività similari.

ARTICOLO 19 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

1) Ai sensi di quanto disposto dai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, approvati con deliberazione di Giunta Regionale 21.01.2002, n. 45, e dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 09.05.2001, n. 15, all'interno dei cantieri edili, stradali, ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissioni acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepito dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2) L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili è consentita dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

3) I cantieri edili devono rispettare il riposo domenicale e festivo.

4) Nella zona turistica dal 1 giugno al 30 settembre, l'attività dei cantieri edili è vietata dalle ore 13,00 alle ore 15,30.

Ordinanza del Sindaco

5) L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, gru, ecc.) possono essere svolti dalle ore 8,00, dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, fermo restando le disposizioni ai punti precedenti.

6) In tutto il territorio comunale l'attività di cantiere l'uso di macchinari rumorosi non si deve superare i limiti fissati dai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, approvati con deliberazione di Giunta Regionale 21.01.2002, n. 45.

7) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere al settore tecnico manutentivo unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1 ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, approvati con deliberazione di Giunta Regionale 21.01.2002, n. 45. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni i espresso motivato diniego.

8) Ai cantieri edili per la realizzazioni di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

ARTICOLO 20 PUBBLICITÀ FONICA ED ATTIVITÀ RUMOROSE

1) Sull'intero territorio comunale la pubblicità fonica e l'uso di altoparlanti sono vietati fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.

2) È consentita la pubblicità fonica e l'uso di altoparlanti è consentito nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, previa autorizzazione comunale, al fine di promuovere iniziative a carattere culturale, sportivo, turistico, politico, organizzate da enti, associazioni di categoria, organizzazioni di volontariato, partiti e sindacati.

3) Per la pubblicità elettorale si osservano le disposizioni previste dalle specifiche disposizioni in materia.

4) L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo negli stabilimenti balneari, nei parchi di divertimento, nelle colonie e nei campeggi è consentito dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Fuori da questi orari sono ammesse comunicazioni di emergenza a salvaguardia della incolumità degli utenti.

5) I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci anche registrati aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nel numero massimo di tre annunci al giorno, per una durata massima di tre minuti, nelle fasce orarie: dalle 9,30 alle 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30.

ARTICOLO 21 TAXI

1) Il servizio di taxi è regolato sulla base di turni ed orari stabiliti in via autonoma dalla categoria. L'orario e i turni stabiliti dalla categoria devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio Attività Economiche e al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

2) In caso di gravi disservizi, i turni e gli orari di cui al punto 1, sono stabiliti dal Sindaco con apposito provvedimento.

ARTICOLO 22 SANZIONI

- 1) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 (da € 516,00 a € 3098,00).
- 2) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 (vendita diretta dei prodotti agricoli) è punita :
 - a) i punti n. 1 e 2 con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
 - b) il punto n. 3 con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500;
 - c) la violazione degli orari per la vendita su aree pubbliche con posteggio, è punita con la sanzione previste per la inosservanza degli orari del commercio su aree pubbliche.
- 3) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 (commercio al dettaglio su aree pubbliche) è così punita:
 - a) dal punti n. 1 al punto n. 9 con la sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 500,00;
 - b) il punto n. 10 con la sanzione di cui all'articolo 29 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 (da € 513,00 a € 3098,00).
- 4) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione pecuniaria da € 154,00 a € 1032,00 (limiti edittali previsti, dall'articolo 17 bis comma 3 del Testo Unico Leggi pubblica Sicurezza richiamato dall'articolo 19 della legge regionale 26.07.2003 n. 14).
- 5) La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 - 12- 13 - 14 - 15 - 17 è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00, fatte salve le più gravi sanzioni previste per l'inosservanza di prescrizioni indicate nella licenza di esercizio.
- 6) La violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4 - 10 - 11 - 16 - è punita con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
- 7) La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 - 18 - 19 è punita con la sanzione pecuniaria da € 258,23 a € 10329,14 ai sensi del punto 8 dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, approvati con deliberazione di Giunta Regionale 21.01.2002, n. 45.
- 8) Nei casi di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.
- 9) Le sanzioni sono irrogate secondo la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689.
- 10) In deroga a quanto sopra stabilito, l'omissione o ritardo delle comunicazioni previste, comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 200,00.

ARTICOLO 23 NORME FINALI

- 1) La presente sostituisce e abroga ogni altra Ordinanza Sindacale in materia.

Gatteo (FC), lì 05 febbraio 2011.

IL SINDACO
Tiziano Gasperoni